



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 86/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/10/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/10/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/10/2015

Normativa nazionale

- DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (Art. 41) pag. 4
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Art. 25 comma 11 quinquies) pag. 6
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 (Art. 16 bis) pag. 7
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013 pag. 10
Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
- DELIBERAZIONE CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 pag. 15
Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.

Normativa regionale

- LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 69 (Art. 41) pag. 27
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).
- LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 10 e 23) pag. 29
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2014, n. 459 pag. 31
Applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Piano di ristrutturazione del debito.
- DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2013, nn. 397 e 398 pag. 34
Applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Piano di ristrutturazione del debito – I stralcio: servizi ferroviari. Il stralcio: servizi su gomma.
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2013, n. 396 pag. 39
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE di individuazione interventi ed assegnazione delle risorse FSC a valere sul

Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS 2007/2013, sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione interventi.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 ^{(1) (2)}. (Art. 41)

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Art. 41**Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania**

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽¹⁷³⁾

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo

parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'*articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'*articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012*, né sulle risorse di cui all'*articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*, all'*articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012*, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

(173) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Art. 25 comma 11 quinquies).
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.*

Art. 25

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti

11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, nonché quanto disposto dall'*articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'*articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato *articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 ^{(1) (2)}. (Art. 16 bis)
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ⁽³⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(3) Titolo così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*. Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

Art. 16-bis ^{(237) (238)}

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli *articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e *3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'*articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.⁽²⁴¹⁾

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*;

b) i commi da 295 a 299 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'*articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'*articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. ⁽²⁴⁰⁾

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'[articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. ⁽²³⁹⁾

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'[articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre](#)

2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate. ⁽²⁴²⁾

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'[articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.

(237) Articolo inserito dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 301, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(238) La Corte costituzionale, con [sentenza 6 - 14 novembre 2012, n. 273](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 2013, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, promosse per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, promosse per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, commi 1, 5 e 6, promosse per violazione dell'articolo 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.

(239) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 25 febbraio 2013](#), il [D.M. 3 aprile 2014](#) e il [D.M. 17 marzo 2015](#).

(240) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 11 marzo 2013](#).

(241) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 26 luglio 2013](#).

(242) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 novembre 2013](#).

D.P.C.M. 11 marzo 2013 ⁽¹⁾.**Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 148.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997* con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'*art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto il *decreto legislativo n. 400/99 del 20 settembre 1999* modificativo ed integrativo del *decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997*;

Visto l'*art. 1, comma 300 della legge n. 244/07* con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Visto l'*art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, con il quale a decorrere dall'anno 2011 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità;

Visto l'*art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, con il quale è stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'*art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*;

Visto l'*art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, così come sostituito dall'*art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'*art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281*, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Visto l'*art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*;

Visto l'*art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012* secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Visto il comma 9 del richiamato *art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* per effetto del quale «la regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso articolo;

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'*art. 1, comma 300* della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore;

Considerata, altresì, la necessità di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziato sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticità che possano incidere gravemente sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;

Valutato pertanto opportuno prevedere modalità che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* convertito con modificazioni con *legge 7 agosto 2012 n. 135*, come sostituito dall'*art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*;

Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;

Visto il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata *nota 6 febbraio 2013*;

Decreta:

Art. 1 *Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario*

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto c) finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale nella misura che sarà determinata in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo *art. 4*.

Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo *art. 4*.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a

garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo *art. 5*.

Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si considerano raggiunti anche mediando il risultato annuale con i risultati del biennio precedente.

Art. 2 *Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario* ⁽²⁾

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziare sul Fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è effettuata per il 90% sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo *art. 3*.

A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo *articolo 3* è incrementata biennialmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90% del fondo.

A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziare sul Fondo è ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla *Tabella 1* e con le modalità indicate al comma 6 dell'*art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*.

Il residuo 40% delle risorse stanziare sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'*art. 1*, è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.

Con le medesime modalità le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

(2) Vedi, anche, il *D.M. 3 aprile 2014* e il *D.M. 17 marzo 2015*.

Art. 3 *Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1*

La quota del 10% delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla *Tabella 1*.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'*art. 1*, la quota di cui al comma precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'*art. 1* sono raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30% per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo [art. 5](#).

Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui all'[art. 1](#), la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.

Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'[art. 16-bis del decreto-legge n. 95/12](#) gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo [art. 16-bis](#) entro quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M. A tal fine, le Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

Art. 4 *Adempimenti successivi*

Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'[art. 8](#) della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali di ripartizione di cui alla [Tabella 1](#) sono rideterminate con cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL.

In fase di prima applicazione, le percentuali della [Tabella 1](#), per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle regioni e Province autonome previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'[art. 1](#) non possono essere ripartite ai sensi del precedente [art. 3](#), sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio.

Art. 5 *Monitoraggio e verifiche a regime*

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'[art. 1, comma 300](#) della [legge n. 244/2007](#).

A tal fine le regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture ed all'Osservatorio i risultati della attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'[art. 1](#).

Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli [articoli 2 e 3](#) è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

Art. 6 *Aggiornamento*

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato *art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* e s.m.i.

Tabella 1
Percentuali di riparto base

Regione	
Abruzzo	2,69%
Basilicata	1,55%
Calabria	4,31%
Campania	11,11%
Emilia-Romagna	7,35%
Lazio	11,68%
Liguria	4,09%
Lombardia	17,30%
Marche	2,18%
Molise	0,71%
Piemonte	9,84%
Puglia	8,10%
Toscana	8,81%
Umbria	2,03%
Veneto	8,24%
Totale	100,00%

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO in particolare l'articolo 6-quater della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del FAS prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, relativamente alle risorse non impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di Programma Quadro alla data del 31 maggio 2008, demandando altresì allo stesso Comitato la definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse che si rendono così disponibili ed estendendo tale previsione, in via di principio, alle analoghe risorse assegnate a Regioni e Province autonome;

VISTO il successivo articolo 6-quinquies, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della



coesione del Paese e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

VISTO inoltre l'articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008, che, nel prevedere la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cd. "risorse liberate"), stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego di tali risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione;

VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

VISTO in particolare l'articolo 18 della citata legge n. 2/2009, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO in particolare l'articolo 16 della predetta legge n.42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

VISTO inoltre il successivo articolo 22, il quale prevede la ricognizione degli interventi infrastrutturali, al fine di promuovere il recupero del relativo deficit e conseguentemente la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'articolo 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilità, da parte delle



Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

VISTO in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 196/2009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti stessi;

VISTO l'articolo 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la missione di spesa sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS;

CONSIDERATO che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS è stata quantificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con propria specifica nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per l'anno 2012, 1.100.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualità successive al 2013;


VISTO inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale 2007-2013;

VISTA la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

VISTA inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n.166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli



interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

CONSIDERATO che, nella seduta del 26 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della richiamata legge-delega n. 42/2009, relativo alle risorse aggiuntive destinate ad interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, schema sul quale è in corso di acquisizione la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata;

VISTA la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3278 del 26 novembre 2010, con la quale viene sottoposta all'approvazione del Comitato, in attuazione della richiamata delibera n. 79/2010, la proposta concernente l'individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità di riprogrammazione delle risorse nazionali e comunitarie disponibili con riferimento ai periodi 2000-2006 e 2007-2013, anche ai fini dell'accelerazione degli interventi e della concentrazione su priorità di rilevanza strategica;

CONDIVISA l'esigenza, anche in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 quater, 6 quinquies e 6 sexies della legge n. 133/2008, di concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale le risorse del FAS relative ai sopracitati cicli di programmazione e quelle dei programmi comunitari;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il consolidamento della ripresa economica, occorre perseguire l'ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione su progetti di rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale;

CONSIDERATO che questo Comitato, nella seduta del 26 novembre 2010, ha approvato la richiamata proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 26 novembre 2010, subordinando l'efficacia della relativa delibera all'acquisizione della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, n. 6253 del 31 dicembre 2010, con la quale viene trasmesso l'atto approvato nella seduta del 16 dicembre 2010 che ha sancito, ai sensi dell'articolo 6-quater sopra richiamato, l'intesa relativamente ai punti da 1 a 8 del testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010 ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente ai punti 9 e 10 del medesimo testo;

RITENUTO di dover procedere all'adozione della presente delibera che, alla luce del documento finale oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, recepisce alcune modifiche al testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010;



CONSIDERATO che Stato e Regioni intendono affidarsi al rispetto del principio di leale collaborazione e di reciproca assunzione dei rispettivi impegni e della relativa tempistica;

DELIBERA

1) Contenuti

La presente delibera definisce obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico. L'eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 7.

La programmazione tiene conto dell'insieme delle risorse ordinarie, nazionali e regionali, disponibili per investimenti pubblici e per lo sviluppo di ciascun territorio, ivi comprese quelle previste dai contratti di programma, parte investimenti, degli Enti nazionali, che dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle modalità di attuazione e garantire l'aggiuntività rispetto alla spesa ordinaria, coerentemente con le disposizioni dei regolamenti comunitari.

I contenuti della presente delibera pongono le basi per l'attuazione degli articoli 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, i cui decreti legislativi sono stati sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010.

2) Obiettivi

Nell'ambito del quadro strategico vigente e dei relativi strumenti di programmazione, la delibera interviene sul rafforzamento delle regole di responsabilizzazione, sull'assunzione e sul rispetto degli impegni e sugli strumenti per assicurare i risultati, sulla concentrazione delle risorse, sulla qualità e sull'accelerazione degli interventi, prevedendo uno strumento di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o di maggiore complessità attuativa.

3) Requisiti di individuazione degli interventi strategici

Le risorse saranno finalizzate a interventi coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale in grado di determinare un progresso significativo verso l'obiettivo rilevante per tale priorità.

In particolare saranno finanziati progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di cui alle seguenti categorie:



- interventi di rilievo nazionale;
- interventi di rilievo interregionale;
- interventi di rilevanza strategica regionale,

ovvero grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

I requisiti di ammissibilità degli interventi, in coerenza con i nuovi indirizzi comunitari per il prossimo ciclo di programmazione e con gli indirizzi di cui agli articoli 13, 16 e 22 della legge n. 42/2009, riguarderanno:

- identificazione dei fabbisogni a cui intendono rispondere e dei risultati attesi espressi in termini di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
- tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
- programmazione/previsione ex-ante del metodo per la successiva valutazione di impatto degli interventi;

Inoltre, gli investimenti infrastrutturali dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

- previsione e/o inclusione dei progetti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti da norme che regolano gli specifici settori;
- progettazione preliminare approvata (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006, completa della documentazione di cui all'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e ss.mm.ii ed approvata ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e, relativamente agli interventi di cui alla legge obiettivo, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006) e sostenibilità gestionale analiticamente dimostrata.

Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione, accelerare l'affidamento delle opere e l'avvio dei lavori per i progetti strategici che rispondono ai suddetti requisiti, per un limitato numero di interventi e secondo modalità da concordare e prevedere nel contratto istituzionale di cui al successivo punto 5, nella fase di passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione definitiva/esecutiva fino alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'affidamento dei lavori, potranno realizzarsi forme di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni e le società pubbliche interessate.



4) Modalità di selezione degli interventi strategici

Per il Sud, gli interventi verranno individuati prendendo a riferimento le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud.

La selezione degli interventi strategici di competenza delle amministrazioni centrali e regionali avviene attraverso un processo di concertazione istituzionale e tecnica promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Gli esiti di tale concertazione costituiscono revisione e aggiornamento dei Programmi attuativi regionali (PAR).

In tale contesto, gli interventi strategici nazionali sono altresì inseriti in documenti programmatici sottoposti dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per ciascun settore, all'approvazione del CIPE ai fini del riparto delle risorse disponibili con carattere prioritario. In caso di mancato accordo con la Regione interessata, l'individuazione dei relativi interventi strategici nazionali avviene previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e comunque coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale per il Sud.

L'aggiornamento degli strumenti settoriali di programmazione infrastrutturale terrà conto degli interventi strategici nazionali così individuati.

Nella selezione degli interventi si terrà conto degli esiti della ricognizione infrastrutturale di cui all'art. 22 della legge n. 42/2009.


5) Attuazione rafforzata: il contratto istituzionale di sviluppo

Tutti gli interventi saranno attuati mediante gli strumenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti (Accordi di programma quadro, attuazione diretta e regole di utilizzo delle risorse liberate).

Gli interventi prioritari e/o di maggiore complessità attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati "contratti istituzionali di sviluppo", volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, e condizionalità secondo quanto sarà disciplinato con il decreto legislativo di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009.

In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il contratto potrà riguardare:

- le risorse FAS 2000-2006 oggetto di riprogrammazione già individuate in sede di ricognizione del loro stato di attuazione (punto 1.1 delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura che sarà determinata all'esito delle attività di verifica di cui alla stessa delibera 79/2010;
- interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER rivelino criticità in fase di attuazione.



Potrà riguardare altresì le risorse liberate, nella misura in cui saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati in seguito alla rendicontazione dei Programmi comunitari 2007-2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie.

Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il contratto, atto idoneo a produrre effetti giuridici, definisce l'accordo delle parti e prevede l'individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare, i fabbisogni a cui intende rispondere, gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia), in termini dei menzionati indicatori di risultato; la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di realizzazione; le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il trasferimento dei fondi; l'eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a garantire trasparenza e tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti.

6) Valutazione, monitoraggio e verifica dell'avanzamento e dell'efficacia della programmazione 2007/2013

I processi di riprogrammazione e di selezione e attuazione dei progetti strategici sono accompagnati con attività di verifica e di valutazione.

E' assicurato il completo e regolare monitoraggio periodico degli interventi mediante procedure e sistemi informatici previsti a legislazione vigente anche in coerenza con l'articolo 30 della legge n. 196/2009; il mancato rispetto di questi requisiti è sanzionato con la sospensione dei trasferimenti delle risorse.

Nell'ambito dei controlli previsti nella delibera n.166/07, le attività di controllo effettuate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica collegate ai casi di stallo o mancato completamento degli interventi o di non entrata in esercizio degli stessi potranno portare alla formulazione di proposte per il superamento delle criticità rilevate ovvero di revoca dei finanziamenti.

Le amministrazioni titolari di risorse FAS devono assicurare un documentato sistema di controlli, che garantisca la correttezza e la regolarità della spesa presentata alla certificazione. L'importo delle spese certificate e riscontrate irregolari a seguito dei controlli previsti dalla delibera CIPE n. 166/07 sarà decurtato dalle assegnazioni disposte a favore del Programma.



7) Indirizzi per l'accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013

Premesso che:

- le modifiche alla cosiddetta regola del disimpegno automatico (introdotte dal Regolamento CE 539/2010 che ha emendato il Regolamento CE 1083/2006) hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d'anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi;
- è fortissimo il ritardo, salvo poche Amministrazioni di eccellenza, nell'utilizzo dei fondi comunitari, con gravi rischi di disimpegno;
- si è fortemente modificato il contesto economico e sociale rispetto a quello nel quale era stata costruita la programmazione dei fondi per il periodo 2007-2013;
- il cambiamento di priorità strategiche che ne deriva è riflesso per il Sud nel Piano Nazionale per il Sud;

la riprogrammazione delle risorse deve estendersi ai fondi comunitari.

La riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Valgono quale riferimento per le aree del Sud le priorità fissate dal Piano Nazionale per il Sud.


Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell'ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale.

Faranno fede per quanto riguarda gli impegni i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS - IGRUE al 31 maggio 2011 e al 31 gennaio 2012, le riduzioni degli stanziamenti dei programmi oggetti di rimodulazione si attueranno sugli importi relativi all'annualità 2013 dei piani finanziari in vigore al 31 dicembre 2010.

Eventuali altre misure di accelerazione saranno definite secondo le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale.

Relativamente all'obbligo, previsto nel Quadro Strategico Nazionale di alimentare su base bimestrale il sistema nazionale di monitoraggio, l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato è subordinata alla



corretta e puntuale alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, coerente con le spese certificate alla Commissione europea.

I grandi progetti non confermati entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera sono considerati non realizzabili nel presente ciclo di programmazione e saranno quindi oggetto di riprogrammazione.

L'attuazione dei Grandi progetti potrà essere disciplinata nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo.

I processi di riprogrammazione delle risorse comunitarie dovranno essere sostenuti da valutazioni operative, in coerenza con i regolamenti comunitari, su metodologia individuata dall'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e condivisa con i Nuclei di valutazione e con tutte le amministrazioni titolari di Programma.

8) Nuovi progetti strategici

In riferimento all'aggiornamento degli interventi strategici (di cui al punto 4) e a seguito delle attività di valutazione finalizzate alla riprogrammazione delle risorse (di cui al punto 6), anche in coerenza con l'articolo 30 commi 8 e 9 della legge n.196/2009, potrà essere prevista l'attivazione (con modalità da definire) di un fondo per finanziamento di studi di fattibilità sino alla progettazione preliminare, con particolare riferimento ai progetti di rilievo interregionale.

9) Riduzione delle assegnazioni FAS 2000-2006 e 2007-2013

Per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale", come disposta dall'art. 2 del decreto legge n. 78/2010, allegato 1, per un valore pari a 4.990,717 milioni di euro, le assegnazioni FAS di cui alla delibera CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 sono ridotte come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Per le regioni interessate ai piani di rientro che intendono utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS come disposto dall'art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni corrisponda ad un ammontare pari a quello indicato nell'allegata tabella, concorrono alla riduzione anche le risorse FAS oggetto della ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010 di questo Comitato.

Per quanto riguarda la riduzione imputata sulla programmazione FAS 2000-2006, si specifica che tale riduzione è prioritariamente imputata alla programmazione nazionale. Laddove non emergessero sufficienti disponibilità in esito alla definitiva ricognizione, si utilizzeranno le ulteriori risorse FAS derivanti dalla ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010.

10) Programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013

Il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze esprimono l'assenso sulla revisione del quadro finanziario dei programmi regionali FAS, già oggetto di presa d'atto da parte del CIPE,



conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni di cui al punto 9. Fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009 sulla impegnabilità della percentuale di riduzione delle risorse come previsto nell'Accordo del 12 febbraio 2009, le Regioni possono coprire la differenza tra la dotazione finanziaria originaria del programma e le risorse statali disponibili, ovvero adeguare il programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.

Sulla base della revisione così comunicata, da compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di assunzione della presente delibera, sarà adottato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il provvedimento di messa a disposizione delle risorse (delibera CIPE n.166/2007, punto 3.1.3). Nel caso in cui le Regioni comunichino di avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso di lasciare inalterato il valore del programma provvedendo alla copertura della differenza con risorse diverse dal FAS, il suddetto Dipartimento provvederà direttamente alla adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse ai sensi del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.166/2007.

Tale revisione nel medesimo termine è condotta sui programmi regionali FAS che non siano stati oggetto di presa d'atto da parte del CIPE, cui saranno sottoposti entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

Resta fermo per le Regioni del Mezzogiorno, tenuto conto delle linee guida per la realizzazione del Piano nazionale per il Sud, che i programmi FAS sono sottoposti, entro 30 giorni, a revisione per essere resi coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano e per individuare gli interventi strategici. Gli stessi Programmi sono sottoposti al CIPE entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

Roma, 11 gennaio 2011

Il segretario: FITTO

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 189



ALLEGATO

COPERTURA DELLE RIDUZIONI DEL FAS DISPOSTE DALLA LEGGE N. 122/2010

REGIONI

Area	Regioni	Valore PAR (delibera CIPE 1/09)	Taglio valore assoluto	Nuovo valore PAR
Mezzogiorno	Abruzzo	811,128	81,113	730,015
	Molise	452,316	45,232	407,084
	Campania	3.896,401	389,640	3.506,761
	Puglia	3.105,064	310,506	2.794,558
	Basilicata	854,412	85,441	768,971
	Calabria	1.773,267	177,327	1.595,940
	Sicilia	4.093,784	409,378	3.684,406
	Sardegna	2.162,486	216,249	1.946,237
Totale		17.148,858	1.714,886	15.433,972
Centro Nord	Piemonte	833,358	83,336	750,022
	Valle d'Aosta	38,967	3,897	35,070
	Lombardia	793,353	79,335	714,018
	Bolzano	80,531	8,053	72,478
	Trento	54,034	5,403	48,631
	Veneto	570,466	57,047	513,419
	Friuli Venezia Giulia	178,207	17,821	160,386
	Liguria	320,563	32,056	288,507
	Emilia Romagna	268,088	26,809	241,279
	Toscana	709,705	70,971	638,735
	Umbria	237,435	23,744	213,692
	Marche	225,486	22,549	202,937
	Lazio	885,313	88,531	796,782
Totale		5.195,506	519,551	4.675,955
TOTALE		22.344,364	2.234,436	20.109,928
PAIN ATTRATTORI CULTURALI		898,095	89,810	808,286
PAIN ENERGIE RINNOVABILI		772,541	77,254	695,287
OBIETTIVI DI SERVIZIO		3.012,000	602,400	2.409,600
TOTALE REGIONI		27.027,000	3.003,900	24.023,100

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

FAS 2000-2006		Valore voce programmazione	Taglio	Valore residuo
Ricognizione 6-quater L. 133/2008	Prioritariamente quota nazionale	1.306,000	1.200,000	106,000
FAS 2007-2013				
Fondo Strategico per il Paese	Programma Banda Larga (*)	800,000	400,000	400,000
	Zone Franche Urbane	150,000	150,000	0,000
Fondo Strategico per il Paese	Residuo ancora da assegnare	250,658	50,000	200,658
Fondo Infrastrutture	Residuo ancora da assegnare	763,865	186,817	577,048
TOTALE AAC		3.270,523	1.986,817	1.283,706

(*) Programma Banda Larga da sottoporre all'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 69/2009

11A04567



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 69 (Art. 41)**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).****Art. 41
(Debiti pregressi)**

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2012 nei confronti dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 550.000,00 allocata all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi al periodo dal 2001 al 2013, anche in riferimento alle DD.G.R. n. 212 dell'8 giugno 2013 e n. 406 dell'11 novembre 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23 di cui euro 30.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell'esercizio finanziario 2015 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo¹

3. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell'anno 2012 dal personale in servizio presso l'ARSSA, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva di euro 5.000.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i servizi socio/sanitari, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa 20.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 nell'esercizio finanziario 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 7.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015, con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

5. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti maturati nell'anno 2011 nei confronti di Trenitalia S.p.A. a valere sui contratti di concessione stipulati dalla Regione con la medesima società per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 30000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015², con allocazione all'UPB 2.3.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

¹ L'art. 1, comma 1 della L.R. 2 maggio 2013, n. 21 sostituisce il periodo «Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze della manodopera impegnata nei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011 e 2012» con il periodo: «Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011 e 2012». L'art. 5, comma 16 della L.R. 30 dicembre 2013, 56 sostituisce le parole «relativi agli anni 2011 e 2012» con le parole «relativi agli anni 2011, 2012 e 2013». Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 sostituisce l'intero comma che precedentemente così recitava: «2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di 69.440.860,23, di cui euro 30.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell'esercizio finanziario 2015, con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.».

² L'art. 1, comma 1 della L.R. 30 settembre 2013, n. 46 sostituisce le parole «è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 40.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, €

6. I dirigenti regionali responsabili assicurano il corretto utilizzo delle risorse di cui ai precedenti commi per le finalità ivi previste. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.

7. Gli stanziamenti dei capitoli della spesa 2233202, 2233211, 5122206, 32040511 e 62010213 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 costituiscono limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.

15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed € 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015» con le parole «è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 30.000.000,00, di cui euro 15000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015».

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 10 e 23)
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
 - a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
 - b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge *statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.*²
5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

Art. 23

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
- d) per operazioni conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può iscrivere, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo sono comunicati al Consiglio regionale entro trenta giorni.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 459 della seduta del 04/11/2014.

Oggetto: Applicazione dell'art.25, comma 11-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Piano di ristrutturazione del debito.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott.Ing.Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Antonella STASI	Presidente f.f.	*	
2	Alfonso DATTOLO	Componente	*	
3	Mario CALIGIURI	Componente		*
4.	Luigi FEDELE	Componente	*	
5.	Demetrio ARENA	Componente		*
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	*	
7.	Giacomo MANCINI	Componente		*
8.	Francesco PUGLIANO	Componente		*
9.	Nazzareno SALERNO	Componente		*
10.	Domenico TALLINI	Componente	*	
11.	Michele TREMATERRA	Componente	*	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. Dott. Bianco

La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Pavone

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- **che** la norma richiamata in oggetto prevede la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito concernente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **che** la stessa norma prevede che per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso;
- **che** il piano di ristrutturazione del debito è stato approvato, per quanto di competenza della Regione:
 - per i servizi ferroviari con D.G.R. n. 397/2013, sulla base della relazione istruttoria prot. n. 307624 del 02.10.2013;
 - per i servizi ferroviari con D.G.R. n. 398/2013, sulla base della relazione istruttoria prot. n. 339435 del 30.10.2013;
- **che** tale piano aveva un fabbisogno di risorse (oltre quelle già impegnate sul bilancio regionale) pari a Euro 116.000.000,00, la cui copertura è stata individuata mediante la proposta di rimodulazione degli interventi finanziati sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con D.G.R. n. 396 del 31.10.2013;
- **che** in apposito incontro istruttorio, in data 07.02.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno chiesto alcuni approfondimenti istruttori;
- **che** questa Giunta Regionale con D.G.R. n. 106 del 10.03.2014 ha incrementato di 18.000.000,00 Euro (da 116 MEuro a 134 MEuro) la disponibilità di risorse per dare copertura al piano di ristrutturazione del debito, sempre a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- **che** questa Giunta Regionale con D.G.R. n. 154 del 17.04.2014, per un ulteriore approfondimento, ha disposto la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdipartimentali:
 - gruppo a) finalizzato alla proposta di definizione transattiva dei contenziosi sul quantum relativi al ripiano del deficit non coperto per il periodo 1987-2007;
 - gruppo b) finalizzato alla proposta di definizione transattiva dei contenziosi specifici delle singole aziende, non esaminati nel piano già approvato con D.G.R. n. 397 e D.G.R. n. 398 del 31.10.2013.

Considerato che il risultato di tale lavoro di integrazione, aggiornamento, approfondimento e rivalutazione è contenuto nella nota prot. n. 345529 del 04/11/2014, trasmessa all'Avvocatura Regionale per la relativa relazione e parere (nota prot. n. 347242 del 04/11/2014), che è stato espresso favorevolmente.

Ritenuto di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di ristrutturazione del debito.

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto ed in particolare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, sulla copertura finanziaria.

DELIBERA

1. **Di prendere atto** dell'*Aggiornamento del Piano di ristrutturazione del debito*, dal quale ne consegue il seguente quadro economico, precisando che gli importi individuati per ciascun soggetto devono intendersi massimi.

"Debiti" TPL gomma	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme	Totale
Subtotale aziende	€ 50.993.647,60	€ -	€ 50.993.647,60
Subtotale consorzi *	€ 28.512.253,19	€ 6.354.649,87	€ 34.866.903,06
Totale	€ 79.505.900,79	€ 6.354.649,87	€ 85.860.550,66

* Nel 2008 sono subentrate nei contratti di servizio sei Società Consortili costituite dall'aggregazione delle aziende che gestivano i servizi

"Debiti" TPL ferro	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme	Totale
Trenitalia S.p.A.	€ 37.623.491,04	€ 17.010.429,08	€ 54.633.920,12
Ferrovie della Calabria s.r.l.	€ 3.487.082,30	€ 65.000.000,00	€ 68.487.082,30
Totale	€ 41.110.573,34	€ 82.010.429,08	€ 123.121.002,42

TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.616.474,13	€ 88.365.078,95	€ 208.981.553,08
---------------------------	------------------	-----------------	------------------

- Di demandare** al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. la trasmissione dell'*Aggiornamento del Piano di ristrutturazione del debito*, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di competenza, nonché ogni incombenza successiva.
- Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**IL DIRIGENTE GENERALE
 DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA F.F.**

IL PRESIDENTE F.F.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
 Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 07 NOV 2014 al Dipartimento interessato * al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31 ottobre 2013, n. 382

Regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011 «Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005 n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3». Approvazione proposta di modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 9 febbraio 2004 n. 3, art. 10, avente ad oggetto «Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale»;

VISTO, altresì, il regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011 «Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005 n. 1 Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3».

CONSIDERATO CHE nell'art. 3 comma 1, primo inciso del citato regolamento veniva fissato al «31 ottobre dell'anno precedente al triennio di programmazione» il termine per la presentazione delle domande di contributo ex lege n. 3 del 2004;

EVIDENZIATO CHE la fissazione del termine di cui al punto precedente è disallineata rispetto al termine di approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale per il triennio di riferimento, fissato dalla legge regionale n. 8 del 2002 al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

CHE appare opportuno, pertanto, indicare una scadenza che consenta ai potenziali beneficiari di avere contezza, al momento della presentazione delle domande di contributo, delle risorse da assegnare;

RICHIAMATO il parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 336004 siar del 28 ottobre 2013, in atti;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'art. 3, comma 1, primo inciso, del regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011 fissando al «31 marzo del primo anno del triennio di programmazione» il termine per la presentazione delle domande di contributo ex lege n. 3 del 2004;

RICHIAMATO l'art. 43 «Potere regolamentare» dello Statuto regionale pubblicato sul BURC, supplemento straordinario n. 6 del 23 ottobre 2004 al 19 del 16/10/2004;

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Prof. Mario Caligiuri, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente settore, a voti unanimi.

DELIBERA

1. La premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare la proposta di modifica del regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011 contenuta nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare al Dipartimento n. 11 l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;

4. Di provvedere alla pubblicazione (integrale o per estratto) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento/i proponente/i ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

5. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Vice Presidente
Stasi*

Allegato A

Modifica dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione, Parti I e II n. 10 dell'1 giugno 2011.

All'articolo 3, comma 1, del Regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011 le parole «entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di programmazione» sono sostituite dalle parole «entro e non oltre il 31 marzo del primo anno del triennio di programmazione».

Il testo modificato del primo comma del succitato articolo 3 è, pertanto, il seguente:

Art. 3*Modalità di presentazione della domanda di contributo*

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo del primo anno del triennio di programmazione, unitamente alla seguente documentazione ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione:

— Progetto artistico triennale di attività e relativo preventivo finanziario;

— Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto nonché dell'elenco dei soci.

Qualora tale documentazione sia già in possesso della Regione, il richiedente ha l'onere di indicare l'atto di trasmissione dei documenti da presentare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31 ottobre 2013, n. 397

Applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Piano di ristrutturazione del debito – I stralcio: servizi ferroviari.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che la norma richiamata in oggetto prevede la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito concernente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

— che la stessa norma prevede che per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell' 11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del piano stesso;

— che il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

— che dalle interlocuzioni per le vie brevi fra il competente Settore regionale e la Direzione Generale del TPL del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è emersa la necessità che il piano di ristrutturazione sia di carattere tombale.

CONSIDERATO:

— che è opportuno approvare celermente un primo stralcio del piano di ristrutturazione del debito, relativo ai servizi ferroviari, anche per dare immediata attuazione alla Legge regionale 30 settembre 2013, n. 46 «Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013», che prevede che la Giunta regionale provvede alle finalità di cui all'articolo 41, comma 5, della Legge regionale n. 69/2012 attraverso le risorse di cui al piano di ristrutturazione del debito;

— che la Giunta Regionale, con delibera n. 380 del 30/10/2013 ha approvato il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, ai sensi dell'art. 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i., e che tale piano individua le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza richieste dalla disposizione normativa oggetto della presente deliberazione.

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 307624 del 2/10/2013 predisposta dal competente Settore: che quantifica come segue il fabbisogno complessivo del piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31/12/2012, per quanto riguarda il primo stralcio per i servizi ferroviari:

Soggetto	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i. €	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme €	Totale €
Trenitalia S.p.A.	37.618.248,32	17.157.047,80	54.775.296,12
Ferrovie della Calabria s.r.l.	3.487.082,30	65.000.000,00	68.487.082,30
Totale	41.105.330,62	82.157.047,80	123.262.378,42

— che più precisamente qualifica tale fabbisogno scaturente da una ragionevole quantificazione degli importi per i quali si potrebbe pervenire ad una soluzione transattiva delle controversie, definendo le clausole fondamentali degli accordi transattivi, sia con Trenitalia S.p.A., sia con Ferrovie della Calabria S.r.l..

CONSIDERATO:

— che con Deliberazione n. 396 del 31/10/2013, questa Giunta regionale ha individuato la proposta di rimodulazione degli interventi finanziati sul Fondo per lo sviluppo e la coe-

sione, al fine di fornire copertura al piano di ristrutturazione del debito, di cui alla presente, per un importo pari ad € 116.000.000,00;

— che l'Avvocatura Regionale, in merito alle ipotesi di transazione definite nella relazione istruttoria, ha espresso negli incontri tenutisi sull'argomento un parere favorevole di massima, riservandosi tuttavia una eventuale effettiva valutazione sulla base dell'atto che sarà predisposto;

— che il Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., avendo tenuto degli incontri preliminari sulla possibilità di concludere la transazione con Ferrovie della Calabria s.r.l. nei termini ipotizzati nella relazione istruttoria del 2/10/2013, ha avuto un riscontro positivo;

— che lo stesso Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., avendo tenuto degli incontri preliminari sulla possibilità di concludere la transazione con Trenitalia S.p.A. nei termini ipotizzati nella relazione istruttoria del 2/10/2013, ha rilevato l'adesione di massima del creditore al piano di rientro presentato, pur rifiutando qualsiasi ipotesi di accordo che, escludendo interessi e rivalutazione, non preveda le seguenti condizioni:

— entro l'anno corrente siano erogati i corrispettivi relativi alle fatture dei primi due trimestri del 2013 (€ 44.000.000,00);

— entro un congruo termine del 2014, non oltre comunque marzo/aprile, sia erogata anche l'ulteriore fattura relativa al terzo trimestre 2013 (€ 20.515.000,00);

RITENUTO pertanto di approvare il I stralcio del piano di ristrutturazione del debito, relativo ai servizi ferroviari, in conformità alla relazione istruttoria del 2/10/2013, aggiornando le condizioni dello stesso sulla base di quanto sopra considerato in relazione al creditore Trenitalia S.p.A..

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, ed in particolare sulla copertura finanziaria, relativamente alle somme dichiarate disponibili in bilancio, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47;

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 il Piano di ristrutturazione del debito – I stralcio: servizi ferroviari, riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

2. Di trasmettere, a cura del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. entro il 31/10/2013, il presente provvedimento, unitamente ai documenti istruttori, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la loro approvazione.

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dipartimenti Infrastrutture e LL.PP. Programmazione Nazionale e Comunitaria e Bilancio e Patrimonio, demandandone agli stessi tutte le attività necessarie all'attuazione del Piano.

4. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6/4/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Vice Presidente
Stasi*

(segue allegato)

Piano di ristrutturazione del debito

I stralcio: servizi ferroviari

Art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

Importo complessivo

Riferito alle somme fino al 31.12.2012

(N.B. gli importi oggetto di transazione possono riferirsi anche a date successive)

Soggetto	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme	Totale
Trenitalia S.p.A.	€ 37.618.248,32	€ 17.157.047,80	€ 54.775.296,12
Ferrovie della Calabria s.r.l.	€ 3.487.082,30	€ 65.000.000,00 ¹	€ 68.487.082,30
Totale	€ 41.105.330,62	€ 82.157.047,80	€ 123.262.378,42

Clausole generali dell'accordo transattivo con Trenitalia S.p.A.

(condizionato all'approvazione del Piano)

- questa Amministrazione si impegna ad erogare Euro 21.312.500,00 (D.D. di liquidazione n. 11319 del 05/08/2013), entro novembre p.v., ed a completare le erogazioni relative ai primi due trimestri 2013 (ulteriori Euro 22.687.500,00) entro il 31.12.2013 *(anche indipendentemente dall'approvazione del piano)*;
- questa Amministrazione si impegna ad erogare tutti gli importi già fatturati e disponibili sul bilancio regionale, pari ad Euro 81.672.047,80 (61.157.047,80 + 20.515.000,00), che includono l'importo di cui al punto precedente, entro il 15 aprile 2014 *(anche indipendentemente dall'approvazione del piano)*;
- questa Amministrazione si impegna ad erogare Euro 37.618.248,32, ad oggi non disponibili sul bilancio regionale e da coprire avvalendosi del piano di ristrutturazione del debito, entro 75 giorni dalla riscossione delle relative somme;
- Trenitalia S.p.a. rinuncia ad interessi e rivalutazione;
- questa Amministrazione rinuncia ad ogni contestazione sulla quantità dei servizi e sul corrispettivo per l'anno 2012 (e per i precedenti);
- le parti riconoscono che il corrispettivo disponibile per i servizi per l'anno 2013 è pari ad Euro 85.950.000,00 (IVA inclusa) e che pertanto a tale importo andranno adeguati i servizi;
- le parti rinunciano ad intraprendere qualsivoglia azione legale legata al rapporto contrattuale fino al 31.12.2012.

Clausole generali dell'accordo transattivo con Ferrovie della Calabria s.r.l.

(condizionato all'approvazione del Piano)

- questa Amministrazione si impegna ad erogare Euro 3.487.082,30 (di cui al D.D. n. 5235 del 17.05.2011, così come rettificato con D.D. n. 5982 del 30.05.2011), ad oggi non disponibili sul bilancio regionale e da coprire avvalendosi del piano di ristrutturazione del debito, entro 75 giorni dalla riscossione delle relative somme;
- Ferrovie della Calabria s.r.l. rinuncia ad interessi e rivalutazione;
- questa Amministrazione, in caso di mancata attuazione dell'Accordo di Programma fra Stato e Regione del 08.11.2012, riconosce comunque a titolo transattivo lo 80% dell'importo di cui all'art.8 dell'Accordo di Programma citato (65 MEuro)¹, nonché la piena attuazione dell'art. 5.

¹ La copertura è garantita dalle risorse non utilizzate di cui alla delibera CIPE n. 66/2011 del 3/08/2011, relative ad interventi già defianziati per dare attuazione dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nell'ipotesi in cui tale norma non avrà diretta attuazione, le risorse sono parzialmente utilizzate per le finalità di cui al presente piano di ristrutturazione del debito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31 ottobre 2013, n. 398

Applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Piano di ristrutturazione del debito – II stralcio: servizi su gomma.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che la norma richiamata in oggetto prevede la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito concernente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

— che la stessa norma prevede che per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del piano stesso;

— che il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

— che dalle interlocuzioni per le vie brevi fra il competente Settore regionale e la Direzione Generale del TPL del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è emersa la necessità che il piano di ristrutturazione sia di carattere tombale.

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con delibera n. 380 del 25/10/2013 ha approvato il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, ai sensi dell'art. 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i., e che tale piano individua le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza richieste dalla disposizione normativa oggetto della presente deliberazione.

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 339435 del 30/10/2013 predisposta dal competente Settore:

— che quantifica come segue il fabbisogno complessivo del piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31/12/2012, per quanto riguarda il secondo stralcio per i servizi su gomma:

Debiti TPL gomma	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i. €	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme €	Totale €
Subtotale aziende €	46.327.684,99		46.327.684,99
Subtotale consorzi	28.566.929,69	7.469.658,37	36.036.588,07
Totale	74.894.614,68	7.469.658,37	82.364.273,05

— che più precisamente tale fabbisogno scaturisce da una ragionevole quantificazione degli importi per i quali si potrebbe pervenire ad una soluzione transattiva delle controversie, definendo le clausole fondamentali degli accordi transattivi, sia con le Società concessionarie dei servizi fino al 2007, sia con le Società Consortili titolari dei contratti di servizio dal 2008;

CONSIDERATO:

— che con Deliberazione n. 396 del 31/10/2013, questa Giunta regionale ha individuato la proposta di rimodulazione degli interventi finanziati sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di fornire copertura ai piano di ristrutturazione del debito, di cui alla presente, per un importo pari ad € 116.000.000,00;

— che la Giunta Regionale, con delibera n. 397 del 31/10/2013 ha approvato il piano di ristrutturazione del debito – I stralcio: servizi ferroviari, che prevede l'utilizzo di 41.105.330,62 € del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che pertanto residua la sufficiente disponibilità di 74.894.669,38 € per lo stralcio di Piano di cui alla presente Deliberazione;

— che l'Avvocatura Regionale, in merito alle ipotesi di transazione definite nella relazione istruttoria, ha espresso negli incontri tenutisi sull'argomento un parere favorevole di massima, riservandosi tuttavia una eventuale effettiva valutazione sulla base dell'atto che sarà predisposto;

RITENUTO pertanto di approvare il II stralcio del piano di ristrutturazione del debito, relativo ai servizi su gomma, in conformità alla relazione istruttoria del 30/10/2013.

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, ed in particolare sulla copertura finanziaria, relativamente alle somme dichiarate disponibili in bilancio, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47;

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 il Piano di ristrutturazione del debito – II stralcio: servizi su gomma, riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

2. Di trasmettere, a cura del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. entro il 31/10/2013, il presente provvedimento, unitamente ai documenti istruttori, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la loro approvazione.

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dipartimenti Infrastrutture e LL.PP., Programmazione Nazionale e Comunitaria e Bilancio e Patrimonio, demandandone agli stessi tutte le attività necessarie all'attuazione del Piano.

4. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Vice Presidente
Stasi*

(segue allegato)

Piano di ristrutturazione del debito***II stralcio: servizi su gomma***

Art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

Importo complessivo

Riferito alle somme fino al 31.12.2012

"Debiti" TPL gomma	Importi art. 25 D.L. n. 69/2013 e s.m.i	Importi disponibili su residui di bilancio o altre norme	Totale
Subtotale aziende	€ 46.327.684,99		€ 46.327.684,99
Subtotale consorzi *	€ 28.566.929,69	€ 7.469.658,37	€ 36.036.588,07
Totale	€ 74.894.614,68	€ 7.469.658,37	€ 82.364.273,05

**Clausole generali dell'accordo transattivo con le aziende già concessionarie dei servizi di TPL
(condizionato all'approvazione del Piano)**

- questa Amministrazione si impegna ad erogare le somme ad oggi non disponibili sul bilancio regionale e da coprire avvalendosi del piano di ristrutturazione del debito, entro 150 giorni dalla riscossione delle relative somme;
- l'erogazione delle compensazioni per agevolazioni tariffarie è condizionata alla dichiarazione da parte delle aziende dell'effettivo rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia, e comunque nei limiti dei servizi programmati e nei limiti degli importi previsti nel piano di ristrutturazione del debito;
- le parti riconoscono che il presente atto di natura transattiva, determinato dalla volontà di definire il contenzioso pendente e quello che potrebbe insorgere in relazioni alle voci oggetto della presente relazione, non ha natura di ricognizione del debito ovvero di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., e che le somme verranno erogate condizionatamente alla effettiva approvazione del piano di ristrutturazione del debito da parte dei soggetti competenti;
- le aziende rinunciano ad interessi e rivalutazione e, nel caso di contenziosi pendenti, alle spese di lite;
- le parti rinunciano a tutti i contenziosi pendenti sulle voci oggetto della presente relazione, a quelli ad essi connessi, ed alla instaurazione di nuovi giudizi in relazione ai medesimi e più in generale in relazione al rapporto concessorio fino al 31.12.2007.

Ulteriori clausole specifiche possono essere previste, a tutela dell'Amministrazione.

**Clausole generali dell'accordo transattivo con le Società Consortili affidatarie dei servizi
(condizionato all'approvazione del Piano)**

- questa Amministrazione si impegna ad erogare le somme disponibili attualmente sul bilancio regionale, entro il 31 marzo dell'anno 2014;
- questa Amministrazione si impegna ad erogare le somme ad oggi non disponibili sul bilancio regionale e da coprire avvalendosi del piano di ristrutturazione del debito, entro 90 giorni dalla riscossione delle relative somme;
- l'erogazione dei corrispettivi per i servizi è condizionata alla dichiarazione da parte delle Società Consortili del servizio effettivamente prestato, e comunque nei limiti dei servizi programmati e nei limiti degli importi previsti nel piano di ristrutturazione del debito;
- l'erogazione delle compensazioni per agevolazioni tariffarie è condizionata alla dichiarazione da parte delle Società Consortili dell'effettivo rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia, e comunque nei limiti dei servizi programmati e nei limiti degli importi previsti nel piano di ristrutturazione del debito;
- le parti riconoscono che il presente atto di natura transattiva, determinato dalla volontà di definire il contenzioso pendente e quello che potrebbe insorgere in relazioni alle voci oggetto della presente relazione, non ha natura di ricognizione del debito ovvero di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., e che le somme verranno erogate condizionatamente alla effettiva approvazione del piano di ristrutturazione del debito da parte dei soggetti competenti;
- le Società Consortili rinunciano ad interessi e rivalutazione e, nel caso di contenziosi pendenti, alle spese di lite;
- le parti rinunciano a tutti i contenziosi pendenti sulle voci oggetto della presente relazione, a quelli ad essi connessi, ed alla instaurazione di nuovi giudizi in relazione ai medesimi e più in generale in relazione al rapporto contrattuale ed ai servizi resi fino al 31.12.2012.

5. Di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul capitolo di competenza del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

7. Di notificare il presente decreto all'interessato.

Reggio Calabria, lì 19 dicembre 2013

Il Presidente
Francesco Talarico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
30 dicembre 2013, n. 17

Tribunale amministrativo di Reggio Calabria – Ricorso promosso dalla Società Bart s.r.l. contro Regione Calabria – Consiglio Regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE

VISTO il ricorso proposto dalla Società Bart s.r.l. dinanzi il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, notificato in data 13/12/2013, per l'annullamento e la sospensione, previa concessione delle misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 718 del 14 novembre 2013 e della nota prot. n. 48679 del 14 novembre 2013, di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto conseguente, presupposto e comunque collegato a quelli indicati;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di eccepire l'infondatezza del ricorso de quo;

VISTO lo Statuto regionale approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 5 del 27 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il curriculum dell'Avv. Rosario Maria Infantino;

DECRETA

n.q. di legale rappresentante pro-tempore del Consiglio regionale della Calabria, di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria per resistere al ricorso promosso dalla Società Bart s.r.l. nominando, a tal fine, procuratore e difensore l'Avv. Rosario Maria Infantino, del libero foro, con studio legale sito in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav. Privata n. 21.

Reggio Calabria, lì 30 dicembre 2013

Il Presidente
On. Francesco Talarico

Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 ottobre 2013 n. 396

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE di individuazione interventi ed assegnazione delle risorse FSC a valere sul Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS 2007/2013, sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIn) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— le risorse FSC (ex FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione Calabria ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 per la definizione del Programma Attuativo Regionale (PAR) sono state ridotte, nelle annualità 2009 e 2011 (ai sensi delle Delibere CIPE n. 1/2009 e n. 1/2011) complessivamente del 15% e che il CIPE non ha mai assunto la delibera di preso d'atto del PAR Calabria FAS 2007/2013 che era stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 24/8/2009;

— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, ha definito, tra l'altro, gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 e per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse FSC 2007-2013;

— con Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 «Individuazione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud» sono stati individuati, tra gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria per un importo complessivo di 1.076,13 milioni di euro di risorse FSC 2007/2013, di cui 863,33 milioni di euro a valere sul PAR FAS Calabria e 212,8 milioni di euro a valere sulle riduzioni dei PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Servizio;

— con Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud – priorità strategica innovazione, ricerca e competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012 sono stati individuati, tra gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di 101,6 milioni di euro, di cui 63,85 milioni di euro a valere sul PAR FAS Calabria 2007/2013 e 37,75 milioni di euro a valere sulle riduzioni dei PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Servizio;

— con Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno» sono stati individuati, tra l'altro, gli interventi di competenza della Regione Calabria per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di 180,93 milioni di euro, ripartite tra assegnazioni al PAR FAS Calabria 2007/2013, 110 milioni di euro, e riduzioni dei PAIn, 70,93 milioni di euro;

— la Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41, come integrata e modificata dalla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012, n. 107, ha

precisato per il periodo 2007-2013 le modalità attuative delle attività di riprogrammazione - già previste al punto 7.3 della Delibera CIPE 166/2007 - secondo le quali in tutti i casi in cui i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale e non si tratti di infrastrutture classificate come «infrastrutture strategiche nazionali», si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro «rafforzati», che devono contenere, oltre alla definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi che sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per la verifica dell'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese;

— la stessa Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 ha stabilito l'ammontare delle risorse FSC del periodo 2000/2006 riassegnato alla Regione e, quindi riprogrammabile per un totale di € 311,27 milioni di euro, al netto dei disimpegni per sanzioni a carico della Regione e di altri tagli, ripartito in quote: «risorse non programmate» corrispondenti ai cosiddetti rientri finanziari FSC, «economie e accantonamenti», «definanziamenti UVER», «risorse riassegnate su disimpegni automatici» e di cui era rimasta sospesa ogni possibilità di rimodulazione ai sensi della Delibera CIPE n. 79/2010, punto 1.1;

— per la completa riprogrammazione delle risorse FSC 2000/2006 definite con Delibera CIPE n. 41/2012, il Dipartimento Programmazione ha avviato un'attività di ricognizione con tutti i Dipartimenti regionali interessati i cui esiti, trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico nel luglio 2012 per l'istruttoria di approvazione di puntuali Delibere CIPE, hanno anche determinato la parziale modifica della DGR n. 158/2010 che aveva stabilito, prima della sospensione di cui alla Delibera CIPE n. 79/2010, il riparto settoriale delle risorse FSC derivanti dai cosiddetti «rientri finanziari»;

— con Delibera CIPE n. 89 del 3 agosto 2012 «Fondo Sviluppo e Coesione- Regione Calabria Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012», è stata definita, tra l'altro, la riprogrammazione di una parte delle risorse FSC 2000/2006 accertate, per 189,72 milioni di euro attraverso l'indicazione delle azioni/interventi finanziati;

CONSIDERATO CHE:

— l'art. 16, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), prevede che:

— l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione agli obiettivi di finanza pubblica sia determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

— con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto ordinario - incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico

locale - che vengono ridotte per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 ha stabilito, al punto 1, in applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013):

— le riduzioni imputate alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario per un importo complessivo di 2.421,07 milioni di euro per il triennio 2013-2015, articolate per singola annualità e per Regione, quantificando il taglio prudenziale delle risorse assegnate alla Regione Calabria in 117,43 milioni di euro;

— le modalità e i termini entro cui ciascuna Regione dovrà comunicare al MiSE/DPS gli interventi/azioni da defanziare, totalmente o parzialmente, a copertura della riduzione complessiva disposta;

DATO ATTO CHE:

— con nota n. 122043 del 10/4/2013 il Presidente della giunta regionale, sulla scorta dei contenuti condivisi nel corso delle diverse riunioni e dei diversi Tavoli di verifica, ha comunicato la destinazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 (quota ex PAR FAS) ancora disponibili per la Regione Calabria e non programmate, pari a 355,872 milioni di euro, così come accertate con Delibera CIPE n. 78/2012 alla copertura del debito sanitario;

— con nota n. 206843 del 19/6/13, il Dipartimento Tutela della Salute ha comunicato che nel Verbale del Tavolo tecnico di verifica per gli adempimenti regionali (c.d. Massicci) dell'8 aprile 2013 è stato quantificato il debito sanitario regionale al 31/12/2007 in 688 milioni di euro;

— di conseguenza l'ulteriore fabbisogno per la copertura del debito sanitario pregresso è aggiornato a 333 milioni di euro;

RILEVATO CHE in ragione delle diverse norme legislative e regolamentari e degli specifici impegni assunti nelle diverse sedi istituzionali, l'Amministrazione regionale deve partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché deve contribuire al ripianamento del debito sanitario pregresso attraverso le fonti finanziarie di cui può disporre e, specificatamente, mediante una compiuta rimodulazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate;

CONSIDERATO CHE

— l'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 prevede che: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero

dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

— l'art. 25, comma 11-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 prevede che: «Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programma-

zione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2013, n. 46 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi del quale «Per l'esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale provvede alle finalità di cui all'articolo 41, comma 5, della legge regionale n. 69/2012, utilizzando le risorse di cui all'articolo 25, comma 11 quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

PRESO ATTO CHE:

— sulla base della ricognizione dei Dipartimenti regionali responsabili sono emerse ulteriori criticità finanziarie e priorità di intervento che richiedono un sostegno finanziario – già in parte rappresentate dal Presidente della Regione con nota n. 196904 dell'11/6/13 – per come esposte nella tabella successiva unitamente ai già citati fabbisogni finanziari derivanti dalla partecipazione della Regione al raggiungimento agli obiettivi di finanza pubblica e dalla necessità di ripianare il debito sanitario regionale pregresso:

Criticità Finanziarie e priorità di Intervento		Importo (milioni di euro)	
A	Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 Art. 16, comma 2	99,43	703,43
	Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso	333,00	
	Fabbisogno biennale del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (in via subordinata all'approvazione di specifica norma di legge)	60,00	
	Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge agosto 2013, n. 98	116,00	
	Art. 25, comma 11 sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98	30,00	
	Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)	65,00	
B	Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento	6	93,71
	Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei	72,31	
	Spese per la redazione del Progetto preliminare per l'adeguamento e messa in sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a Sibari	3,40	
	Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento	12,00	
TOTALE		797,14	797,14

— il CIPE in data 8/08/2013, con propria Delibera da pubblicare, ha approvato, con prescrizioni, la riprogrammazione di risorse di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, assegnate alla Regione Calabria, per un importo di 77 milioni di euro, al fine di garantire la copertura delle esigenze finanziarie della Società Ferrovie della Calabria S.r.l. (65 milioni) e per il completamento della Diga del Menta (12 milioni);

DATO ATTO CHE

— la tabella che segue, tenuto conto degli APQ «rafforzati» già sottoscritti dalla Regione le cui risorse FSC poste a copertura non possono essere decurtate in ragione degli obblighi già assunti, rappresenta il volume delle risorse finanziarie del FSC 2007/2013 programmate con le Delibere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012:

Assegnazioni e disponibilità	FSC 2007-2013	FSC 2000-2006	Totale FSC
Delibera n. 62/2011	1.076,13		1.076,130
Delibere n. 78/2011 e 7/2012	101,60		101,600
Delibera n. 8/2012	180,93		180,929
Delibera n. 89/2012		189,720	189,720

— il Presidente della Giunta regionale, con la succitata nota, ha demandato ai Dipartimenti LL.PP. e Programmazione, nell'esercizio delle rispettive competenze, e con il coinvolgimento degli ulteriori Dipartimenti responsabili, di provvedere a rimodulare il piano di interventi finanziato con le risorse FSC di cui alle Delibere CIPE succitate, al fine di individuare gli interventi da sospendere e quelli da espungere temporaneamente dal quadro attuativo di dette Delibere;

— il Dipartimento Lavori Pubblici, con nota n. 201562 del 14.06.13, ha trasmesso al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la proposta di rimodulazione degli interventi;

— a seguito delle disposizioni introdotte dalla Delibera CIPE 14/2013, il Dipartimento Lavori Pubblici ha effettuato la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le Delibere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012, al fine di individuare quelli avviati o in fase di avvio, quelli che vanno assoggettati ad ulteriori verifiche istruttorie, quelli che presentano criticità tali da potersi considerare sospesi e quelli che, per lo stato della progettazione, possono considerarsi programmati, anche in funzione dell'utilizzo delle risorse FSC per il periodo 2014/2020;

— sulla base degli esiti della ricognizione suddetta, il Dipartimento Lavori Pubblici ha definito gli elenchi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

— la Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi»;

— il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

— il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

— l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata ed, in particolare, la lettera e) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

— l'articolo 15, comma 4, del Decreto 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

— la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

— la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

— il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

— la Legge 30 giugno 1998, n. 208 «Attivazione delle risorse preordinate dalla Legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse»;

— gli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla Legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del Decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

— l'articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

— il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

— la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 3/2002 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

— la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un «Codice unico di progetto» che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

— il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

— il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

— il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

— la Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

— la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39;

— l'articolo 7, commi 26 e 27, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

— la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la «tracciabilità dei flussi finanziari»;

— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

— il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali

per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4 del medesimo Decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

— la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)»;

— il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante» e in particolare l'art. 16, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

— Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

— la Delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto I sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della Legge n. 662/1996;

— la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate»;

— la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante «Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007»;

— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013»;

— la Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 «Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud»;

— la Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità strategica innovazione, ricerca e competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012;

— la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno»;

— la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 «Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013»;

— la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 78 «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007/2013 (Mezzogiorno)» con cui è stato individuato per la Regione Calabria l'importo ancora disponibile per 355,872 milioni di euro;

— la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 «Fondo sviluppo e coesione – Regione Calabria Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012»;

— la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 «Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012»;

— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 «Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell'articolo – comma 2 del Decreto – Legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo»;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 28 febbraio 2010 avente oggetto «Intesa Istituzionale di Programma Governo – Regione Calabria. Definanziamento degli Interventi che non hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi della Delibera CIPE 14 del 2006, Punto 5.1. e riparto delle risorse finanziarie programmabili derivanti dai rientri finanziari ai sensi del Punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 – modifica della DGR n. 185/2009»;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 24 agosto 2009 avente oggetto «Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013. Approvazione del Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR Calabria FAS 2007/2013). Modifiche ed integrazioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 31 marzo 2009»;

— la Deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2013, n. 20 avente oggetto «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa d'atto del documento recante la descrizione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico – DPS-UFER. Delibere CIPE n. 166/2007 – n. 41/2012»;

— la Deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2013, n. 104 avente oggetto «Progetti Integrati per la Riqualificazione, Recupero e Valorizzazione dei Centri Storici della Calabria – Delibera CIPE n. 89 del 3/8/2012. Avvio procedure attuative. Impegno di spesa sul capitolo 33020207»;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2013, n. 245 avente oggetto «Delibera CIPE 62/2011 – Intervento di Recupero e Valorizzazione Antica Kroton – Individuazione del Dipartimento responsabile dell'APQ e Istituzione di una Cabina di Regia per la sorveglianza sull'attuazione»;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 luglio 2013, n. 273 «Assegnazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione- FSC 2007/2013 ai sensi della Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011. Rimodulazione dell'azione – intervento Valorizzazione Archeologica Antica Kroton»;

VISTI, INOLTRE:

— il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

— la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;

— la Deliberazione di Giunta regionale del 12 luglio 2010, n. 521 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale, e ss.mm.ii.;

— la Legge regionale del 4/2/2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;

— la Legge regionale del 5/1/2007, n. 3 recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie»;

— gli elenchi allegati, definiti dal Dipartimento Lavori Pubblici, che riportano gli interventi previsti dalle Delibere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in: interventi avviati o in fase di avvio e interventi programmati;

Su proposta congiunta dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, On. Giacomo Mancini, dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, On. Giuseppe Gentile, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture i cui dirigenti generali si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

— di prendere atto delle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011 così come modificata e integrata con Delibere CIPE n. 7/2012 e n. 89/2012, n. 8/2012 e n. 89/2012;

— di approvare gli elenchi definiti dal Dipartimento Lavori Pubblici e allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che riportano gli interventi previsti dalle Delibere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in: interventi avviati o in fase di avvio e interventi programmati;

— di approvare la conseguente rimodulazione delle risorse FSC di cui alle Delibere CIPE succitate che comporta una decurtazione complessiva pari a 707,23 milioni di euro rispetto l'originaria previsione;

— di autorizzare il Dipartimento Lavori Pubblici a finanziare provvisoriamente, nelle more della stipula degli APQ, gli interventi avviati o in fase di avvio, al fine di accelerare la tempistica di attuazione degli stessi e consentire l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti nel rispetto dei rispettivi cronogrammi di realizzazione;

— di prendere atto delle criticità e delle priorità di intervento indicate nella tabella seguente alla cui copertura sono destinate le risorse rivenienti dalla rimodulazione FSC approvata con la presente deliberazione:

Criticità Finanziarie e priorità di Intervento coperte con le risorse FSC rimodulate		Importo (milioni di euro)	
A	Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012- Art. 16, comma 2	99,43	613,43
	Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso	333,00	
	Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.	116,00	
	Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)	65,00	
B	Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento	6,00	93,71
	Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei	72,31	
	Spese per la redazione del Progetto preliminare per l'adeguamento e messa in sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotona (Passo Vecchio) a Sibari	3,4	
	Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento	12,00	
TOTALE		707,14	707,14

— di stabilire che gli interventi programmati potranno essere oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che saranno assegnate alla Calabria per il periodo 2014/2020 e con le risorse FSC dell'attuale periodo di programmazione derivanti dalla copertura delle riduzioni imputate al FSC dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), mediante l'adesione della Regione al patto verticale incentivato;

— di demandare ai Dipartimenti regionali competenti per settore la predisposizione delle schede descrittive e tecniche dei nuovi interventi proposti pari a 93,71 milioni di euro (gruppo B), e di quelli che, pur originariamente previsti, subiscono delle modifiche sostanziali ai fini della relativa trasmissione al MiSE, per il tramite del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, e la presa d'atto del CIPE;

— di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione della rimodulazione delle risorse FSC per fare fronte alle ulteriori criticità indicate in premessa;

— di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai componenti

del Comitato Regionale di Coordinamento dell'Intesa Istituzionale di Programma, ai Dipartimenti interessati alla sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro rafforzati, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Tutela della Salute;

— di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;

— di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione del Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

Il Presidente

(segue allegato)

DELIBERA CIPE 62/2011 - PIANO PER IL SUD

Delibera	Tipo strumento attuazione (Soggetto Attuatore/Beneficiario)	Settore	Intervento	Importo finanziato dalla Delibera (€)			Stato
				Originario	Rimodulazione	Risorse rinvententi	
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Nuova opera	Abbassamento piano bari ed Intubazione percorso	€ 200.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 150.000.000,00	Programmato
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Potenziamento tecnologico	Velocizzazione principali linee e (upgrading) Interventi accessori	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Potenziamento tecnologico	Velocizzazione principali linee e (upgrading) interventi accessori	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Completamento interventi in corso	Macrolotto 3 - Parte 3 - da svincolo di Campotenese a svincolo di Morano (Castrovillari)	€ 23.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Completamento interventi in corso	Macrolotto 4B - da svincolo di Altilia (escluso) a svincolo Falerna (incluso)	€ 34.500.000,00	€ 34.500.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Completamento interventi in corso	Macrolotto 5 - da svincolo Gioia Tauro (escluso) a svincolo di Scilla (escluso)	€ 25.300.000,00	€ 25.300.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Infrastrutture strategiche di rilievo nazionale	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	Rilevanza nazionale - Completamento interventi in corso	Macrolotto 6 - dallo svincolo di Scilla (incluso) a Reggio Calabria	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Comune di Reggio Calabria	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-interventi complementari-Piano della Mobilità sostenibile di Reggio Calabria	Parcheleggio di scambio Centro Direzionale- Palazzo di Giustizia	€ 20.800.000,00	€ 20.800.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Comune di Reggio Calabria	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-interventi complementari-Piano della Mobilità sostenibile di Reggio Calabria	Bretelle Torrente Sant'Agata II lotto e III lotto	€ 6.600.000,00	€ 6.600.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Comune di Reggio Calabria	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-interventi complementari-Piano della Mobilità sostenibile di Reggio Calabria	Ponte Torretta Gallico	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Comune di Reggio Calabria	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-interventi complementari-Piano della Mobilità sostenibile di Reggio Calabria	Ponte Torrente Calopinace tra lungomare- Falcomata e Parco lineare sud	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio

DELIBERA CIPE 62/2011 - PIANO PER IL SUD

Delibera	Tipo strumento attuazione (Soggetto Attuatore/Beneficiario)	Settore	Intervento	Originario	rimodulazione	Risorse rivenienti	Stato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Corridoi stradali e autostradali-Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari	Svincolo SP Decollatura - Svincolo s. Pietro Apostolo	€ 70.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 40.000.000,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Corridoi stradali e autostradali-Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari	Svincolo SS 615 - Svincolo Decollatura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Corridoi stradali e autostradali-Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari	Medio Savuto-Svincolo s. Pietro Apostolo - SS 280 del Due Mari	€ 22.000.000,00	€ 0,00	€ 22.000.000,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Corridoi stradali e autostradali-Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari	Viabilità provinciale-Completamento dei lavori per il collegamento IV Lotto I Stralcio Strada Miro-Crosia Langobucca	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	Regione Calabria	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Corridoi stradali e autostradali-Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari	Viabilità provinciale-Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Miro-Crosia Langobucca	€ 17.000.000,00	€ 17.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	Tronco 1° - Lotto 1° - 1° Stralcio completamento; Vazzano	€ 6.500.000,00	€ 195.000,00	€ 6.305.000,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	Tronco 2° - Lotto unico - Vazzano-Vallifonza delle Serre	€ 95.295.000,00	€ 2.859.850,00	€ 92.436.150,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	Tronco 3° - Lotto 4° - 1° Stralcio	€ 36.099.000,00	€ 1.082.970,00	€ 35.016.030,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	Tronco 5° - Lotto 4° - 2° Stralcio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	Tronco 5° - Lotto 5°	€ 33.672.000,00	€ 1.030.160,00	€ 32.641.840,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-SS 182 Trasversale delle Serre	SS 182 Trasversale delle Serre - Superamento del colle dello Scornari	€ 14.365.000,00	€ 430.950,00	€ 13.934.050,00	Programmato
CIPE n. 62/2011- integrazione APQ Sistema Infrastrutture di Trasporto TW/Nuovo APQ da stipulare	ANAS S.p.A.	Sistema Infrastrutture di Trasporto rilievo regionale-Autostrada Jonica E90 (completamento)	Megalotto 1 S. Ilario-Gliozza Ionica (priorità per integrazione finanziamento lavori in corso)	€ 40.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 38.800.000,00	Programmato
CIPE n. 62/2011 - Valorizzazione area archeologica Antica Kraton (APQ Stipulata)		Calabria - Interventi complementari	Valorizzazione area archeologica Antica Kraton	€ 100.000.000,00	€ 65.000.000,00	€ 35.000.000,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Calabria - Schemi idrici ed acquedotti		Calabria - Schemi idrici ed acquedotti	Sistema Emis: Costituzione corpo diga (priorità I fase)	€ 122.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 112.000.000,00	Avviato/in fase di avvio
CIPE n. 62/2011 - Calabria - Schemi idrici ed acquedotti		Calabria - Schemi idrici ed acquedotti	Sistema Menta: Lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque invasate dalle dighe Menta (priorità I fase)	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 0,00	Avviato/in fase di avvio
				TOTALE "Avviat/in fase di avvio"	€ 443.050.000,00	€ 296.050.000,00	€ 147.000.000,00
				TOTALE "Programmato"	€ 517.931.000,00	€ 86.777.930,00	€ 431.153.070,00

DELIBERE CIPE 78/2011 e 7/2012 (UNIVERSITA')

Delibera	Tipo strumento attuazione (Soggetto Attuatore/Beneficiario)	Settore	Intervento	Importo finanziato dalla Delibera (€)			Stato
				Originario	Rimodulazione	Risorse rinviententi	
7/2012	Università della Calabria - Arcavacata di Rende CS	Nuova Costruzione	Eliminazione Barriere Architettoniche	€ 8.259.533,00	€ 0,00	€ 8.259.533,00	PROGRAMMATO
78/2011 e 7/2012	Nazionale - CIS	Nuova Costruzione	Polo di eccellenza Calabria (Sicilia)	€ 8.920.000,00	€ 0,00	€ 8.920.000,00	PROGRAMMATO
78/2011	Università della Calabria - Arcavacata di Rende CS	Lavori di Ristrutturazione	Ristrutturazione Stabill Nervoso	€ 4.937.544,00	€ 0,00	€ 4.937.544,00	PROGRAMMATO
7/2012	Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro	Opere ed Infrastruttura Sociali	Biblioteca di Ateneo	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	PROGRAMMATO
78/2011	Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro	Opere ed Infrastruttura Sociali	Bioparco 1° Stralcio	€ 20.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 17.000.000,00	PROGRAMMATO
78/2011	Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	Opere Infrastrutture	Realizzazione della Azienda della facoltà di Agraria	€ 2.030.200,00	€ 0,00	€ 2.030.200,00	PROGRAMMATO
78/2011	Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	Opere Infrastrutture	Realizzazione di Nuovi Laboratori didattici e di ricerca per i Dipartimenti di Agraria	€ 5.887.800,00	€ 3.887.800,00	€ 2.000.000,00	PROGRAMMATO
7/2012	Università della Calabria - Arcavacata di Rende CS	Nuova Costruzione	Costruzione Aule Facoltà di Ingegneria	€ 3.474.849,42	€ 0,00	€ 3.474.849,42	PROGRAMMATO
78/2011	Università della Calabria - Arcavacata di Rende CS	Adeguamento tecnologico e strutturale	Multimedialità, Interattività, Nuovi Dispositivi per potenziare gli apprendimenti con l'uso delle tecnologie (MINDS-ON)	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	PROGRAMMATO
78/2011	Università della Calabria - Arcavacata di Rende CS	Nuova Costruzione	Polo Tecnologico - Centro Didattico multifunzionale	€ 5.841.680,67	€ 0,00	€ 5.841.680,67	PROGRAMMATO
TOTALE "Avviati/in fase di avvio"				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE "Programmato"				€ 78.351.607,09	€ 6.887.800,00	€ 71.463.807,09	

**ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE CALABRIA
DELIBERA CIPE 8/2012 (SOLO RISORSE FSC)**

Delibera	Tipo strumento attuazione (Soggetto Attuatore/Beneficiario)	Settore	Intervento	Importo finanziato dalla Dellibera (€)			Stato
				Originario	Rimodulazione	Risorse rinvenienti	
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di consolidamento in loc. Serricelle nel comune di Aciri (CS)	1,23	1,23	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico nel comune di Santa Severina (KR)	0,49	0,49	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di consolidamento in Via Sparadè e Via della Repubblica nel comune di Firmo (CS)	0,49	0,49	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina nel comune di Zumpano (CS)	0,90	0,90	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio in località Miennavence nel comune di Zumpano (CS)	0,74	0,74	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto nel comune di Rossano / Crosia (CS)	1,07	1,07	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello nel comune di Scalea (CS)	0,66	0,66	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di consolidamento nel centro abitato nel comune di San Nicola dell'Alto (KR)	0,49	0,49	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Budello nel comune di Gibia Tauro (RC)	3,70	3,70	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malauelli e di Via Merenzata nel comune di Mendicino (CS)	0,66	0,66	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Completamento degli interventi di consolidamento in loc. San Francesco nel comune di Cetraro (CS)	0,66	0,66	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco nel comune di Mesoraca (KR)	0,82	0,82	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli nel comune di Villaplana (CS)	0,66	0,66	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico nel comune di Maierà (CS)	0,66	0,66	0,00	AVVIATO
8/2012 Frane e Versanti	Attuazione diretta	Difesa del Suolo	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro nel comune di Falerna (CZ)	0,82	0,82	0,00	AVVIATO
TOTALE "Avviati/In fase di avvio"				14,06	14,06	0,00	
TOTALE "Programmato"				0,00	0,00	0,00	

MMAZZICANE NA
Dipartimento

DELIBERA CIPE 89/2012

Delibera	Tipo strumento attuazione (Soggetto Attuatore/Beneficiario)	Settore	Intervento	Importo finanziato dalla Dailibera (Mc)			Stato
				Originario	Rimodulazione	Risorse rinvenienti	
89/2012	Riqualificazione urbana	Riqualificazione urbana (Recupero centri storici) - Progetti integrati per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici della Calabria	97,81	97,81	0,00	Avviato	
89/2011	Promozione d'impresa	Promozione d'impresa (aiuti/sviluppo locale) - Aiuti alle imprese turistiche dell'area di Vibo Valentia colpita da eventi alluvionali	7,00	7,00	0,00	Avviato	
89/2012	Comune di Catanzaro	Altre infrastrutture (infrastrutture sportive)	5,00	5,00	0,00	Avviato	
89/2012	Comune di Cosenza	Altre infrastrutture (aree urbane)	7,00	4,00	3,00	Programmato	
89/2012	Comune di San Marco Argentano	Riqualificazione urbana (aree urbane)	2,83	0,09	2,75	Programmato	
89/2012	Regione Calabria/(Comune di S...	Riqualificazione urbana (aree urbane)	5,00	0,15	4,85	Programmato	
89/2012	Regione Calabria/Comune di S...	Altre infrastrutture (infrastrutture sportive)	10,20	0,31	9,89	Programmato	
89/2012		Altre infrastrutture (infrastrutture turistiche)	13,17	10,00	3,17	Programmato	
89/2012		Altre infrastrutture	0,70	0,70	0,00	Avviato	
89/2012		Altre infrastrutture (infrastrutture turistiche)	5,00	0,15	4,85	Programmato	
89/2012	Comune di Acri	Altre infrastrutture (viabilità)	30,00	0,90	29,10	Programmato	

TOTALE "Avviati/in fase di avvio"

110,51

110,51

0,00

TOTALE "Programmato"

73,21

15,59

57,61